

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 5/15 DEL 23/04/2015

Oggetto: ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 1694 DEL 22 APRILE 2015 SU SENTENZA T.A.R. LAZIO N. 1351/2015. INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di Aprile, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Catia Baroncelli;

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

RICHIAMATO il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" come modificato dal D.M. 139 del 4/8/2014;

RICHIAMATO il P.D.G. del 12 gennaio 2009, con cui il Ministero della Giustizia dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/1/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio di Prato, denominato "Servizio di Conciliazione". Con lo stesso provvedimento lo stesso Servizio è stato iscritto al n. 38 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004;

RICHIAMATO il P.D.G. del 6 ottobre 2014, con cui il Ministero della Giustizia conferma l'iscrizione del "Servizio di Conciliazione", organismo non autonomo della Camera di Commercio di Prato, al numero progressivo 38 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, disponendo altresì che l'organismo è abilitato a proseguire lo svolgimento dell'attività di mediazione di cui al DLgs 4 marzo 2010 n. 28 e al D.l. 3 ottobre 2010 n. 180;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce agli organi di governo dell'ente, tra l'altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

RICHIAMATA la sentenza del TAR del Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015, citata in oggetto, che ha annullato l'art. 16 commi 2 e 9, e l'art. 4 comma 3 lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i., che contiene le norme di attuazione relative alla mediazione civile e commerciale, eliminando – da un lato – la previsione del pagamento delle spese di avvio, dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro di mediazione e – dall'altro – la disposizione relativa alla formazione dei mediatori, all'aggiornamento biennale e al tirocinio, esclusivamente per gli avvocati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 31 del 16 marzo 2015, con la quale la Camera di Commercio, in virtù della sentenza del TAR del Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015, sopra citata, approvava il nuovo tariffario contenente le indennità del servizio di mediazione, modificando la propria precedente deliberazione n. 97 del 29/10/2014 e, in particolare, espungendo la parte relativa alle spese di avvio, da quel momento non più dovute nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro;



RICHIAMATA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1694 del 22 aprile 2015 la quale, nel sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, sopra citata, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate;

RITENUTO pertanto necessario, in virtù dell'immediata operatività dell'ordinanza in oggetto, procedere alla modifica del vigente tariffario contenente le indennità del servizio di mediazione, reintroducendo la parte relativa alle spese di avvio, da oggi nuovamente dovute anche in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro;

STANTE l'urgenza e la necessità di provvedere;

DETERMINA

1. di modificare il vigente tariffario contenente le indennità del servizio di mediazione, reintroducendo la parte relativa alle spese di avvio, da oggi nuovamente dovute anche in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro;
2. di approvare il nuovo tariffario contenente le indennità del servizio di mediazione di cui al precedente punto 1., nella versione che, allegata al presente provvedimento (All. "A") ne forma parte integrante.

La presente determinazione d'urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

PUBBLICATO SULL'ALBO
CAMERALE ON LINE

DAL 24/04/2015 AL 04/05/2015

Il Segretario Gen.le

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte invitata al momento della sua adesione al procedimento):

- € 40,00 (+IVA)* per le liti di valore fino a € 250.000,00
- € 80,00 (+IVA)* per le liti di valore superiore a e 250.000,00

TABELLA A - SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. L'eventuale saldo delle spese di mediazione deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)



* Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta